

# Droga e legge penale

I rapporti tra la droga e la legge sono regolati dalla LF sui prodotti stupefacenti del 3 ottobre 1951, sottoposta a una prima revisione nel 1968 e a una seconda in corso.

L'art. 19 della legge punisce con una pena variante dalla multa alla detenzione fino a due anni chi, in qualsiasi modo, manipola sostanze stupefacenti (le importa, le trasporta, le offre in vendita, le acquista ecc.). Nei casi gravi, se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione fino a 5 anni.

La revisione in corso intende inasprire le pene per gli spacciatori (fino a vent'anni), mentre permette di liquidare con un semplice ammonimento il caso del consumatore che per la prima volta compare davanti al giudice. Il Tribunale federale, con una giurisprudenza discussa, ha stabilito che anche il consumatore deve essere punito, in quanto prima di consumare, deve evidentemente ricevere, acquistare, ottenere comunque illecitamente la sostanza stupefacente.

Il fenomeno della droga è recente per la sua diffusione tra i giovani. Fino agli anni settanta erano, anche in Svizzera, rarissime le sentenze di condanna in questa materia. Si trattava, per lo più, di malati curati in ospedale con stupefacenti e che, dimessi, si erano assuefatti al consumo in modo da non potersene liberare.

Così, nel 1965, solo 9 condanne si ebbero in tutta la Svizzera. Nel 1969 le sentenze erano già 367, nel 1970 i casi erano saliti a 1024 e nel 1973 a 4856. La stessa rapida evoluzione si è avuta nel Ticino: 83 casi nel 1970, 173 nel 1973.

Come in tutto il mondo il fenomeno si situa a livello giovanile: dei 173 casi ticinesi del 1973, solo 4 concernevano persone oltre i 30 anni, 10 riguardavano individui tra i 25 e i 29 anni, il resto era concentrato tra i 15 e i 25 anni, con ben 47 casi sotto i 18 anni.

Anche nel Ticino si è rilevata l'evoluzione ormai tipica del consumo, passato dalle droghe leggere a quelle pesanti nel giro di pochi anni. Delle 83 persone denunciate nel 1970, ben 31 risultavano recidive nel 1973, e fra queste 19 erano passate dall'hashisc alla morfina o alla cocaina.

Il policlinico di Basilea ha esaminato le motivazioni addotte dai pazienti dediti alla droga. L'80% si è avvicinato alla droga per curiosità, il 10-15% ne consuma regolarmente e in forti quantità, il 2-3% è completamente assuefatto.

Le stesse constatazioni consentono di fare l'esperienza concreta del magistrato. La tendenza a un comportamento di costume uniforme è accelerata nella nostra società dai mass-media, per cui un comportamento tipico si manifesta a livello mondiale con fulminea contemporaneità.

A livello degli studiosi del diritto penale è sempre vivace il dibattito sull'opportunità di punire il consumatore. Il prof. Schultz, ordinario di diritto penale all'Università di Berna, in un articolo assai discusso, ha sostenuto la tesi che lo Stato deve limitarsi a sanzionare con la norma penale comportamenti che danneggiano altri individui. Come non viene punito dalla legge penale il

tentativo di suicidio, cioè l'attentato più grave alla propria integrità, così non dovrebbe essere punito il consumatore di droga che si autodistrugge. Questa tesi non ha trovato tuttavia il consenso del Consiglio federale e delle Camere nella revisione in corso. Il principio delle punibilità anche del consumatore è stato confermato.



Nella pratica occorre anche aggiungere che raramente si incontra il consumatore allo stato puro. Quasi sempre il consumatore è anche un piccolo trafficante, se non altro nella misura in cui il piccolo traffico gli consente di procurarsi i mezzi finanziari sufficienti per soddisfare il suo fabbisogno di droga. Anche i tribunali ticinesi hanno considerato questa situazione. Così è punito senza la concessione della sospensione condizionale lo spacciatore non consumatore, mentre il puro consumatore è solitamente punito con pene minori (la multa).

Un problema giuridico e anche pratico di notevole difficoltà si pone oggi, nella realtà nostra, per la distribuzione di sostanze alternative alle droghe pesanti (per esempio il metadone). I medici sono ovviamente

autorizzati alla ricettazione. Succede così che il drogato si presenti successivamente da diversi medici e ottenga da ognuno, ignaro delle precedenti ricettazioni, ricette per questi prodotti, che poi acquista in diverse farmacie.

Si verifica qui un contrasto di interessi tra la norma professionale della libera ricettazione medica e l'esigenza di un controllo a tutela della salute e perfino della vita di questi drogati. Recenti tragici casi dimostrano la pericolosità di queste situazioni. Un correttivo dovrebbe essere apportato, a mio parere, dalla somministrazione controllata nei pronti soccorsi degli ospedali di in-

teresse pubblico, dove si potrebbe attuare un controllo della ricettazione individuale e altresì delle condizioni del paziente che si presenta.

Ma è comunque evidente che la soluzione del problema della droga non può essere pensata solo a livello di repressione penale. Il ricupero di questi giovani all'integrazione sociale è una esigenza che richiede un impegno molteplice di sforzi. Senza d'altra parte dimenticare la dolorosa esperienza di altri paesi, che ammonisce come solo una piccola percentuale (circa il 5%) possa liberarsi definitivamente della droga cui ci si è assuefatti.

Luciano Giudici